

Circolare Inps con il valore utile per quest'anno frutto dell'aggiornamento Istat pari a +5,6%

Nel 2024 sale il costo del lavoro

La retribuzione minima imponibile cresce a 1.478,62 euro

DI LEONARDO COMEGNA

Quest'anno la retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale cresce a 1.478,62 euro mensili. Il valore utile per quest'anno è frutto dell'aggiornamento Istat stabilito in più 5,6%. Lo dice l'Inps nella circolare n. 21/2024.

Retribuzione imponibile. La legge n. 389/1989 dispone che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi. La norma, come ha a suo tempo sottolineato l'Inps, ha portata generale e quindi vincola anche quei datori di lavoro che non aderiscono (neppure di fatto) ai contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali. Ciò significa che l'obbligo del versamento contributivo nel rispetto dei trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi, sem-

I minimali 2024			
Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	157,29	56,87*	56,87*
Artigianato	-	56,87*	56,87*
Agricoltura	125,86	66,37	50,59
Commercio	157,29	56,87*	56,87*
Credito/assicurazioni/servizi	157,29	56,87*	56,87*

* Valore adeguato al minimo stabilito dalla legge n. 389/1989

pre che la retribuzione corrisposta non risulti di importo superiore, investe tutti i datori di lavoro.

I minimali. La stessa legge n. 389/1989 prevede che il minimale giornaliero da assoggettare a contributi, non può comunque essere inferiore al 9,5% del trattamento minimo di pensione Inps. La misura della retribuzione minima giornaliera nel 2024 è pertanto fissata in 56,87 euro, pari al 9,5% di 598,61 euro, minimo di pensione di gennaio 2024. Lo stipendio minimo

contributivo mensile (minimale giornaliero per 26) sarà quindi pari a 1.478,62 euro.

Minimale part-time. Le attuali disposizioni (sempre la citata legge n. 389/1989) prevedono che la retribuzione minima oraria da assumere quale base in caso di part-time, debba determinarsi rapportando alle giornate di lavoro settimanale a orario normale il minimo giornaliero, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale stabilito dal contratto colletti-

vo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Il procedimento di calcolo del minimale orario si articola nelle seguenti operazioni: a) si moltiplica il minimale giornaliero, ossia 56,87 euro per il numero delle giornate di lavoro settimanale a orario normale. L'anzidetto numero, in considerazione delle disposizioni e dei criteri vigenti in materia di minimali giornalieri, è in linea generale pari a 6, anche nei casi in cui l'orario di lavoro sia distribuito in 5 giorni; si divide il prodotto per il numero del-

le ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Applicando tale criterio, considerando un orario settimanale contrattuale di 40 ore, il minimale orario part-time per il 2024 risulta pari a 8,53 euro (56,87 x 6 : 40).

Aliquota aggiuntiva. L'art. 3-ter legge n. 438/1992 stabilisce che tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10% (attualmente 9,19%), è dovuta una quota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto "tetto"). Per il 2024 la prima fascia di retribuzione pensionabile resta pari a 55.008 euro. Pertanto, l'aliquota aggiuntiva predetta (1%), deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente detto limite, il quale, rapportato a 12 mesi, viene mensilizzato in 4.584 euro.

© Riproduzione riservata

L'accordo sindacale non vincola i lavoratori

Altro che cessata materia del contendere. Va avanti la causa intentata dai lavoratori all'azienda per il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale del Ccnl. E ciò benché la Corte d'appello abbia dichiarato l'estinzione del giudizio dopo che è stato prodotto un verbale di conciliazione sindacale che riconosce il diritto rivendicato. I lavoratori, però, sono iscritti a un'organizzazione che non ha firmato l'accordo, pur avendo partecipato alle trattative: la pronuncia, dunque, deve ritenersi incongrua rispetto alla fattispecie concreta perché la conciliazione è avvenuta fra le parti collettive e non tra quelle in giudizio, mentre non risulta che i lavoratori rinuncino alla pretesa. Così la Corte di cassazione civile, sez. lavoro, nell'ordinanza 2446 del 25/01/2024.

Accordo a perdere. Accolto il ricorso di due dipendenti di una casa di cura privata. Sbaglia la Corte d'appello a ritenere cessata la materia del contendere perché l'associazione datoriale a livello regionale ha firmato l'accordo con alcune organizzazioni sindacali. Il punto è, deducono i lavoratori, che la sottoscrizione è avvenuta senza prima consultare tutti i dipendenti. E soprattutto la conciliazione risulta peggiorativa in termini economici rispetto alla quantificazione dell'indennità rivendicata in sede giudiziale. L'efficacia - insistono - è limitata ai lavoratori rappresentati dalle organizzazioni firmatarie.

Presupposti mancanti. Nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che è creata dalla prassi della giurisprudenza perché manca una norma ad hoc, a differenza del rito amministrativo o tributario. E si risolve in una sentenza che dichiara l'impossibilità di procedere in quanto è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio. Nella specie mancano i presupposti processuali per pronunciarla: i due lavoratori sono iscritti alla sigla che ha rifiutato l'accordo.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

BREVI

«L'estromissione oramai decennale dei dottori commercialisti dal protocollo Asse.Co. è un danno a cittadini e datori di lavoro, che si vedono privare in maniera ingiustificata della libera scelta di professionisti qualificati e in grado di certificare la corrispondenza dei loro contratti di lavoro individuali alle disposizioni di legge e del Ccnl di riferimento». Lo afferma Francesco Cataldi, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, all'indomani della richiesta, da parte del Consiglio Nazionale, di un incontro con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone.

Il 25 gennaio 2024 è stato sottoscritto, dalla confederazione datoriale Cifa, dalla confederazione sindacale Confisal e dalla federazione sindacale Fesica-Confisal, il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le piccole e medie imprese del settore alimentare. Il contratto è valido per il triennio economico e normativo 2024-2027 e può essere applicato dalle aziende che aderiscono a Cifa e che rientrano nelle categorie di cui ai settori disciplinati.

© Riproduzione riservata

L'ingegneria gestionale conquista il primato

Nuovi scenari per l'ingegneria italiana. Se il 2020 era stato caratterizzato dal sorpasso dei laureati del settore industriale su quelli del settore civile e ambientale, il 2021 fa registrare un nuovo punto di svolta: per la prima volta in assoluto, tra i laureati magistrali in ingegneria, gli ingegneri gestionali conquistano la palma dei più numerosi. Inoltre, dopo la flessione rilevata nel 2020, probabilmente conseguenza anche della pandemia da Covid19, nel 2021 torna ad aumentare la percentuale di laureati in ingegneria rispetto al totale dei laureati (16,4%, valore in linea con quanto rilevato negli anni pre-Covid, contro il 15,5% del 2020). Infine, il numero di laureati di primo e secondo livello tocca il piccolo massimo mai raggiunto: oltre 56mila. E' quanto emerge dal periodico rapporto stilato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Entrando nel dettaglio, nel 2021 si sono registrati 29.370 laureati in ingegneria di primo livello (+1,3% rispetto al 2020) e 26.669 magistrali (+10,7%). I dati si riferiscono ai soli laureati triennali e magistrali tipici, ossia appartenenti a quelle classi di laurea e laurea magistrale che afferiscono alla ex facoltà di ingegneria con l'esclusione delle classi più strettamente associate agli studi in architettura o in scienze matematiche. Se si estende l'analisi anche a queste ultime, l'universo dei potenziali «ingegneri» supera la soglia dei 31mila laureati.

Tornando agli ingegneri gestionali, nel 2021 conquistano il primato ai danni della classe di laurea in Ingegneria meccanica, da anni al vertice della graduatoria. Il dato risulta significativo non tanto per la dimensione quantitativa (la differenza tra i due gruppi di laureati è ridotta ad appena 8 laureati, 3939 contro 3931), quanto per ciò che potrebbe rappresentare nel futuro scenario formativo e per la relazione esistente tra questo e il mercato del lavoro. In deciso aumento, rispetto al 2020, anche il numero di laureati in Ingegneria informatica che, in un solo anno, guadagnano due posizioni superando i laureati a ciclo unico in Architettura e ingegneria edile-architettura e i laureati in Ingegneria civile, ad ulteriore conferma di come il panorama stia cambiando velocemente e radicalmente.

© Riproduzione riservata